

DELIBERA N. 320/21/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PALOSCO (BERGAMO) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 ottobre 2021;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la legge 3 maggio 2021, n. 59, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021, la quale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, fissa nel periodo compreso tra il 15 settembre 2021 e 15 ottobre 2021 la data delle operazioni di voto per le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2021, con il quale sono state fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 17 e 18 ottobre 2021 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 265/21/CONS del 5 agosto 2021, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021”*;

VISTA la nota del 21 settembre 2021 (ns. prot. n. 0373403) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso le conclusioni istruttorie e

la documentazione relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Palosco a seguito delle segnalazioni del 13 e 16 settembre 2021 a firma della Signora Santina Redolfi, candidata Sindaco per la Lista Civica “*Palosco Adesso*” nel rinnovo di detto Comune, per una serie di attività e precisamente “*lo spettacolo musicale della cantante Greta Lamay, tenutosi il 10 settembre 2021 in Piazza Manzoni del Comune, organizzato e pubblicizzato dall’amministrazione comunale e al termine del quale è intervenuto il Sindaco (nota del 13 settembre 2021); una lettera a firma del Sindaco contenente informazioni sulle modalità di pagamento della tassa rifiuti (nota del 16 settembre 2021); lo spettacolo teatrale “Il sarto delle parole” organizzato per il 17 settembre dal Comune di Palosco (nota del 16 settembre 2021)*”, in presunta violazione del divieto di svolgere attività di comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale declinato all’art. 9, comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, il Comitato, dopo aver richiesto alla Lista segnalante integrazioni, avviava il procedimento in data 16 settembre 2021 con la richiesta di controdeduzioni al Comune di Palosco relativamente allo spettacolo musicale ed integrandolo il 20 settembre seguente con la contestazione relativa alla lettera relativa alla Tari e allo spettacolo teatrale e, rilevando l’assenza dei requisiti di impersonalità ed indispensabilità nelle prime due comunicazioni e non anche nella terza, ha proposto l’adozione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATE, in particolare, le note del 15, 16 e 20 settembre 2021, con le quali il Sindaco del Comune di Palosco, Sig. Mario Mazza, ha riscontrato le richieste di informazioni e controdeduzioni formulate dal Comitato e, precisando che l’art. 9 vieta l’attività di comunicazione dell’evento ma non l’effettuazione dell’evento medesimo, ha rappresentato quanto segue:

- la locandina del concerto di Greta Lamay e la relativa organizzazione “*è riconducibile alla determinazione n. 219 del 20/08/2021 [sulla base dell’atto di indirizzo della Giunta comunale del 2020] volto all’organizzazione di eventi culturali, musicali e sportivi nell’anno 2021*”. Perciò “*l’evento non era ragionevolmente differibile ad una data successiva alle consultazioni elettorali, trattandosi di un evento musicale estivo, da tenersi all’aperto, anche per motivi di sicurezza legati all’attuale emergenza pandemica*”. La locandina dell’evento dai contenuti impersonali ed indifferibili è “*stata rimossa dai canali informativi nella disponibilità*” dell’Amministrazione; infine “*l’intervento del Sindaco al concerto del 10 settembre è stato “impersonale” in quanto si è limitato ad un ringraziamento e ad un saluto all’artista la cui carriera è partita dal Comune di Palosco circa 7 anni fa*”;
- la lettera inviata il 26 agosto 2021 costituisce attuazione di quanto deliberato dal Consiglio comunale (deliberazione n. 16 del 29 giugno 2021) con il consenso di tutte le forze politiche. La lettera rispondeva alla necessità di riscontrare le numerose richieste di informazione pervenute agli uffici comunali da parte dei cittadini [e] presenta il requisito della indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni dell’ente, non potendo la comunicazione peraltro essere rinviata ad un momento successivo in considerazione del fatto che l’ordinaria scadenza di pagamento della tassa era prevista nel mese di agosto. In ordine al requisito della impersonalità [si] osserva che la lettera,

come tutte le comunicazioni alla cittadinanza effettuate in passato, non poteva che essere firmata dal Sindaco”;

RITENUTO di dover riunire i procedimenti, attesa l'identità della fattispecie e l'unicità del destinatario Comune di Palosco;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;*

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*, nonché a *“promuovere l'immagine delle amministrazioni”;*

RITENUTO che l'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall'art. 9 della legge 28/2000 inerisce alle attività di comunicazione dell'Ente e non alle singole iniziative e/o eventi posti in essere, come lo spettacolo musicale del 10 settembre 2021 e quello teatrale del 17 settembre seguente, quanto piuttosto alla loro veicolazione attraverso gli strumenti della Pubblica Amministrazione;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto di segnalazioni sono quelle ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 a partire dalla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo delle Amministrazioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021 (19 agosto 2021) e sono riconducibili quindi al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESO ATTO di quanto rappresentato dal Comitato regionale competente in riferimento allo spettacolo teatrale *“Il sarto delle parole”* del 17 settembre 2021, il quale *“risulta essere invece organizzato dall’associazione “Il carrozzone degli artisti” in collaborazione con la Caritas [e la relativa locandina] contiene unicamente il logo del Comune insieme ad altri partner che hanno contribuito a patrocinare l’iniziativa ”* per cui *“si ritiene che [...] esuli dall’ambito di applicazione del divieto di cui all’art. 9 della legge n. 28/00”*;

RILEVATO che la lettera in merito alla Tari è stata inviata ai cittadini il 26 agosto 2021, così come rappresentato dal Sindaco nelle memorie difensive dell’Ente;

PRESA VISIONE dell’attività di comunicazione segnalata, nonché dell’intera documentazione istruttoria, in particolare:

- della locandina relativa al concerto musicale del 10 settembre 2021, dal titolo *“Greta Lamay”*, concerto *live*, con il logo dell’Ente, recante la dicitura *“Comune di Palosco Assessorato alla cultura”*, il luogo e la data di svolgimento, la quale - secondo quanto dichiarato nelle memorie dell’Ente - *“è stata rimossa nei canali informativi nella disponibilità dell’Amministrazione, riferendosi ad un evento ormai svolto”*. Tale evento *“organizzato e finanziato dal Comune di Palosco”* ha visto la partecipazione del Sindaco di Palosco che *“seppure limitata ad un saluto di ringraziamento all’artista”*, assume *“una chiara valenza propagandistica in vista della imminente consultazione elettorale cui lo stesso risulta essere nuovamente candidato alla carica”*;
- della lettera a firma del Sindaco di Palosco, datata 26 agosto 2021, riguardante il pagamento della Tari, recapitata ai contribuenti di Palosco, la quale contiene il logo e il timbro del Comune e – come rappresentato dal Comitato regionale competente – *“non si limita a fornire informazioni relative alle scadenze per il pagamento della tassa (in tal caso ben avrebbe potuto essere firmata dal responsabile dell’Ufficio tributi)”*, ma spiega *“le ragioni di questa scelta solo per il corrente anno”*, con l’utilizzo di risorse finanziarie che andranno a ridurre *“l’importo che ogni singolo contribuente andrà a pagare per la Tari dell’anno 2021”* ed espressioni del seguente tenore *“scelta adottata da questa Amministrazione”*;

RILEVATO che, nell’ambito dell’istruttoria svolta relativamente alla locandina del concerto *live* dell’artista Greta Lamay del 10 settembre 2021 unitamente alla partecipazione del Sindaco all’evento, non si evince la riconducibilità della stessa *ab origine* a canali di informazione e trasmissione da parte dell’Ente e, stante la successiva

rimozione, così come rappresentato nelle memorie difensive, non si ravvisano elementi per poter adottare misure sanzionatorie, archiviando nel merito;

RITENUTO invece che la lettera riferita alla Tari del 26 agosto 2021, consegnata ai cittadini dal Comune di Palosco, appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti di impersonalità ed indispensabilità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità, perché riporta il logo e il timbro del Comune e in calce la firma del Sindaco di Palosco, Mario Mazza, né il requisito dell'indispensabilità, trattandosi di informazioni relative al pagamento della tassa differibili, in quanto *“la vera bolletta verrà recapitata verso la fine dell'anno 2021 e il pagamento avverrà in un'unica soluzione il prossimo 17.01.2022”* e sono utilizzate espressioni di soddisfazione da parte del Sindaco uscente ricandidato *“Questa Amministrazione Comunale ha voluto concentrare i propri sforzi cercando di raggiungere la Cittadinanza [...] dando un segnale tangibile e concreto”*;

RAVVISATA, quindi, la non rispondenza della lettera per la Tari alla disposizione contenuta nell'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere parzialmente, alla luce delle motivazioni sopra illustrate, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia;

RITENUTA l'applicabilità, nel caso della lettera Tari, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Palosco di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza dell'invio ai cittadini della lettera del 26 agosto 2021 relativa alla Tari a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione alla *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione servizi media - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”* all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Palosco (Bergamo) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba